

n. 6444/13 Reg. notizie di reato  
n. 5345/13 Reg. G.I.P.

n. **517 / 2014** Reg. Sent.

Data del deposito  
24/10/2014

Data di irrevocabilità

Estr. Esec. \_\_\_\_\_

Il.....Reg  
Recupero Crediti

Redatta scheda il \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI RAVENNA  
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO  
UFFICIO DEL G.I.P.**

**DISPOSITIVO DI SENTENZA  
E  
MOTIVAZIONE SUCCESSIVA**  
(art. 438 e segg., 444 e segg., 416 e segg. c.p.p.)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il G.I.P., Dott.ssa Antonella GUIDOMEI all'udienza del 25/09/2014 in  
Camera di Consiglio ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo  
la seguente

**S E N T E N Z A**

Nei confronti di:

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
elett. domiciliato c/o studio avv. Carlo Alberto ZAINA  
in Rimini, via Flaminia 171/B

**LIBERO - PRESENTE**

## IMPUTATO

*del reato di cui all'art. 73, 5° comma DPR 309/1990 (così riqualificato) perché coltivava sul balcone della propria abitazione sette piante di marijuana di cui due dell'altezza di circa 30 cm avente un peso di foglie e inflorescenze separate dal fusto pari a g. 2.1559 (con un principio attivo dell'1,16 % e g.0.025 di THC puro) e cinque dell'altezza di circa un metro che separate dal fusto aventi un peso di g. 103,45 (con un principio attivo pari al 0,6% e g.0.621 di THC puro) nonché deteneva grammi 2,01 di marijuana (con principio attivo di 9,41% pari a g.0,19 di THC Puro) che per le circostanze complessive dell'azione non appariva destinata ad un uso esclusivamente personale.*

*Reato commesso in Lugo (RA) il 22 agosto 2013*

***Si dà atto che si procede con il rito abbreviato.***

Con l'intervento:

- del Pubblico Ministero, dott. Daniele BARBERINI
- dell'avv. Carlo Alberto ZAINA del foro di Rimini, difensore di fiducia dell'imputato.

Le parti hanno concluso come segue:

- IL P.M. conclude e chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato, riqualificato il reato ai sensi dell'art. 73, 5° comma DPR 309/90, con condanna alla pena finale di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ;
- la difesa conclude chiedendo l'assoluzione del proprio assistito con la formula che sarà ritenuta di giustizia.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

veniva tratto a giudizio immediato per rispondere dei reati in epigrafe specificati.

In tesi d'accusa l'imputato il 22-8-2013 avrebbe coltivato n.7 piante di marijuana e avrebbe detenuto per farne cessione a terzi gr. 2.01 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L'imputato a mezzo di procuratore speciale ha ritualmente chiesto di definire la propria posizione mediante giudizio abbreviato e il Giudice ha disposto la celebrazione del rito alternativo.

Sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, il Giudice per le indagini preliminari ha deciso come in dispositivo.

Ritiene il Giudice per le indagini preliminari che debba  
andare assolto per i motivi sotto esposti.

Il presente procedimento trae origine da un'attività d'indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Lugo (Ra) ed in particolare da una perquisizione domiciliare attivata presso il domicilio dell'oderno imputato, ove i militari rivenivano all'interno della scrivania nel soggiorno gr. 2,10 (lordi) di sostanza stupefacente risultata del tipo marijuana per il peso netto di gr. 1,96 con p.a. del 9,41%, e n. 7 piante di canapa indiana, 2 delle quali secche e le rimanenti 5 di un'altezza compresa tra 32 e 105 cm., tutte coltivate in sei vasi sul terrazzo di casa.

Questo il fatto.

In ordine alla detenzione illecita di gr.2 di marijuana non vi è prova sulla destinazione a terzi della sostanza, ma anzi gli elementi raccolti in atti fanno propendere per un uso personale della sostanza ritrovata. A tal riguardo, giova osservare che la normativa contenuta nell'art. 73, comma 1 bis, lett. A) - inserito dal DL 30-12-2005 n. 272 art. 4 bis co.1, convertito con modificazioni nella L. 21-2-2006 n.49 - non immuta il sistema precedente quanto alla configurazione della detenzione per uso di terzi come elemento costitutivo del reato.

Si ritiene di condividere, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la citata norma non prevede una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio per il solo fatto del superamento del limite massimo indicato dal D.M. sopra citato ed indicato dall'art. 73 co.1 bis lett.a) dpr 309/90, di cui peraltro nel caso in esame, appare al di sotto del valore soglia (Delta 9-THC pari a gr. 0,19 contro il valore soglia di gr.0,500). La norma, infatti, si limita ad indicare alcuni elementi sintomatici dai quali può trarsi la conclusione che la sostanza non era destinata ad uso esclusivamente personale e tra questi vi è quello quantitativo sia sotto il profilo del principio attivo contenuto nella sostanza che per il peso lordo complessivo della medesima.

In ogni caso il superamento del valore soglia non sarebbe sufficiente a far ritenere esistente la destinazione ad uso non esclusivamente personale come è reso evidente dalla formulazione usata dalla norma che sanziona chi illecitamente detiene sostanze stupefacenti che "per quantità, in particolare se superiori ai limiti massimi indicati...ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale" (Cass. 2009/45916).

Quindi, il fatto tipico della detenzione penalmente sanzionata non è il superamento della soglia ma la detenzione per uso non esclusivamente

personale e quelli indicati, compreso il superamento dei limiti, costituiscono elementi sintomatici dei quali il giudice deve tener conto, ma non gli elementi costitutivi del reato.

Lo stesso dato letterale della norma depone per tale interpretazione ( "in particolare se superiore ai limiti"), espressione che esprime un'opzione di favore, non di certezza, per un indice sintomatico; non ultroneo appare osservare che se fosse sufficiente il superamento della "soglia" di principio attivo per far ritenere realizzato il fatto tipico costituente reato, non si comprenderebbe la ragione giustificatrice del riferimento anche al peso complessivo lordo della sostanza stupefacente, o il riferimento al confezionamento frazionato o alle altre circostanze dell'azione (conf. Cass. Sez. 4<sup>a</sup> 2008/ 22643; Sez. 6<sup>a</sup>, 2008, n. 17899; Sez. 4<sup>a</sup>, 2007, n. 16373).

Non è dunque sufficiente che vengano superati i limiti più volte ricordati perché possa affermarsi la penale responsabilità per l'illecita detenzione ma sarà necessario, quando ovviamente il dato ponderale non sia tale da giustificare inequivocabilmente la destinazione, che il giudice prenda in considerazione, oltre a questo superamento, le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventuale frazionato, le altre circostanze dell'azione che possano essere ritenute significative della destinazione ad uso non esclusivamente personale.

Nel caso specifico ritiene questo Giudice che, oltre alla non significativa quantità rinvenuta di marijuana, la mancanza di qualsiasi elemento ulteriore rispetto al semplice possesso non consenta di formulare un giudizio di illiceità della condotta. Non si rinviene infatti nel caso di specie nessuno degli indicatori di una possibile destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi (bilancia, materiali per il confezionamento, atteggiamento di spaccio, ecc...). Invero, il semplice rinvenimento della sostanza senza il rinvenimento di strumenti solitamente utilizzati per la cessione a terzi, e senza che al medesimo soggetto sia imputabile un atteggiamento particolare e significativo di una condotta volta alla cessione della sostanza (ma semmai atteso il numero di piante di cui poi si dirà, una condotta in generale tesa ad un uso personale), appare elemento insufficiente per ritenere che esso rappresenti un indicatore della cessione a terzi della sostanza stupefacente, mentre il ritrovamento su un posacenere del soggiorno dei mozziconi di sigaretta artigianali di cui alcuni contengono sostanza stupefacente del tipo marijuana (ved. verb perqu), conferma l'uso personale della sostanza. Di qui l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e la trasmissione degli atti ex art. 75 dpr 309/90 alla Prefettura di Ravenna per quanto di competenza.

Non diversa sorte assolutoria segue il reato di coltivazione di piante di sostanza stupefacente, seppure con la diversa formula "perché il fatto non sussiste" non essendo emersa una prova certa dell'offensività della condotta, poiché qualora l'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta. *L'indispensabile connotazione di offensività in generale della fattispecie penale implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 c.p.).*



Il principio della offensività - in forza del quale non è concepibile un reato senza offesa (*nullum crimen sine iniuria*), secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, opera su due piani "rispettivamente della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo o comunque la messa in pericolo di un bene o interesse oggetto di tutela penale (offensività in astratto), e della applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo - applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato" (così testualmente la Corte Cost. 260/05, e in senso conforme, decisioni 360/95, 263/00, 519/00, 354/02).

Vero è che in merito alla condotta di coltivazione l'orientamento recentemente espresso dalle SS.UU. della S.C., rispetto al quale questo giudicante non ha motivi di discostarsi, stabilisce che, in linea generale, costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (cfr. Cass. pen. sez. U, Sentenza n. 28605 del 24/04/2008, e da ult. Cass.2014/33835).

Ma, nell'ambito della medesima pronuncia, le SS.UU. non mancavano di rilevare che viene comunque demandata al giudice del merito la (necessaria) verifica dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata, concetto ribadito anche di recente nella sentenza sopra citata (33836/2014).

A tal riguardo va segnalata un'altra pronuncia proprio in materia di coltivazione - tra l'altro di piante in cui era stato rilevato un p.a. - nella quale la S.C. (Cass. pen. sez. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674) ha, tra l'altro osservato quanto più sopra sintetizzato da questo giudice in ordine al principio di offensività che però merita testualmente riprodurre: "*secondo le più attente dottrina e giurisprudenza la mera aderenza del fatto alla norma di per sé non integra il reato, essendo necessario anche che la condotta sia effettivamente lesiva del bene giuridico protetto dalla norma: non solo quindi "nullum crimen sine lege" ma anche "nullum crimen sine iniuria".*

*Secondo i sostenitori della "concezione realistica", la previsione del reato non mira a punire la mera disobbedienza alla norma, ma la condotta effettivamente lesiva del bene protetto: in tale ottica il reato non può che essere un "fatto tipico offensivo". Il principio di offensività deve ritenersi essere stato costituzionalizzato nel nostro ordinamento. A riprova di ciò vi sono gli artt. 25 e 27 Cost., che distinguono tra pene e misure di sicurezza, le prime dirette a colpire fatti offensivi, le seconde, la mera pericolosità del soggetto. Ancora, significativo in tale ottica, è l'art. 13 Cost. che consente il sacrificio della libertà (connesso alla pena) solo in presenza della necessità di tutela di un concreto interesse.*

*La necessaria offensività del reato si desume, inoltre, dalla disposizione di cui all'art. 49 c.p., comma 2 che prevede la non punibilità del reato impossibile. Tale norma, lungi dall'essere un inutile duplicato dell'art. 56 c.p. (laddove non prevede la punibilità del tentativo inidoneo), ha una sua propria autonomia se interpretata nel senso di ritenere non punibili quelle condotte solo apparentemente consumate e quindi aderenti al tipo, ma in realtà totalmente deficitarie di lesività secondo una valutazione effettuata "ex post" [...]*

Ritenute integralmente condivisibili le precedenti osservazioni, si rileva innanzitutto, come sottolineato dalla stessa difesa dell'imputato, che nel caso in

esame l'esame delle piante in sequestro è avvenuto "a campione" su una singola e sola pianta. Infatti, il valore del peso netto in gr. (103) e del p.a. (gr. 0,621, quindi superiore al valore soglia pari a gr. 0,500) sono valori *medi* derivati dall'accertamento del peso e p.a. di una sola pianta, dati moltiplicati per il numero di piante in esame (n.5, infatti 2 piante erano secche con estrazione di gr. 2,06 foglie ed infiorescenze di Cannabis Indica -marijuana- con p.a. pari a gr.0,025, pari a 1 dose media singola). Dalle risultanze degli accertamenti chimici del R.O.N.I dei CC di Bologna, si evince che delle 5 piante dell'altezza di cm. 32, 35, 98, 104 e 105 cm. è stata analizzata una sola piante dell'altezza di 1 m. circa, dalla quale sono derivate gr. 20,6 di infiorescenze di Cannabis Indica e con p.a. dello 0,60%, moltiplicando tali dati per il n. di piante è emerso un peso netto di marijuana di gr. 103 e un p.a. pari a gr. 0,621. Non si può che condividere il giudizio di sommarietà dell'accertamento, non risultando in tal modo certa e comunque provata la capacità drogante di ciascuna pianta, ed in ogni caso tale operazione presuppone una identità organolettica e strutturale delle piante di cui non si ha contezza. Nell'incertezza del dato ponderale e del p.a. delle sostanze ricavabili dalle piante, tenuto conto del numero esiguo delle stesse e comunque anche dei valori desunti, ancorchè in maniera inappropriata, sono tutti elementi che connotano il fatto oggetto di imputazione (coltivazione di 7 piantine poste in sei vasi sul terrazzo di casa) come privo di quell'offensività rispetto ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, carenza che determina l'insussistenza in concreto del fatto-reato. Il termine per il deposito della motivazione (30 giorni) è giustificato dal carico di lavoro dell'Ufficio di appartenenza di questo giudice.

**P.Q.M.**

Il Giudice dell'udienza preliminare,  
visto l'art. 530 c.p.p. assolve

dal reato ascrittogli in  
rubrica perché il fatto non sussiste relativamente alla condotta di coltivazione  
delle piante, e perché il fatto non è previsto dalla legge come reato  
relativamente alla detenzione della restante sostanza stupefacente.

Visto l'art. 75 DPR 309/90 dispone trasmettersi, relativamente alla condotta  
detentiva, gli atti e il corpo di reato al Prefetto di Ravenna per le determinazioni  
di competenza.

Fissa giorni trenta per il deposito della motivazione.  
Ravenna, 25 settembre 2014



Il Giudice dell'udienza Preliminare  
dott. Antonella Guidomei

